

REGOLAMENTO (UE) N. 5/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2014

recante modifica della direttiva 2008/38/CE, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009, varie domande di autorizzazione sono state presentate alla Commissione anteriormente al 1° settembre 2010 per l'aggiornamento dell'elenco degli usi previsti di cui all'articolo 10 del suddetto regolamento.
- (2) Alcune di queste domande riguardano modifiche delle condizioni associate ai particolari fini nutrizionali «Ripresa nutrizionale, convalescenza» per quanto riguarda i cani e «Stabilizzazione della digestione fisiologica» per quanto concerne i mangimi che possono contenere additivi in tenori oltre cento volte superiori alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009. Le altre domande riguardano nuovi, particolari fini nutrizionali in relazione al requisito stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009.
- (3) In conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, alla Commissione è stata inoltre presentata una domanda di inserimento del particolare fine nutrizionale «Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo» per quanto concerne i gatti.
- (4) Una specifica modalità di alimentazione animale è la somministrazione di un bolo. Al fine di garantire un uso adeguato e sicuro di un bolo quale mangime destinato a particolari fini nutrizionali, è opportuno stabilire requisiti generali per le condizioni associate a determinati usi previsti.
- (5) La Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri tutte le domande, compresi i relativi fascicoli.
- (6) I fascicoli inseriti nelle domande dimostrano che la composizione specifica dei rispettivi mangimi soddisfa i particolari fini nutrizionali previsti «Ripresa nutrizionale, convalescenza» per quanto riguarda i cani; «Stabilizzazione della digestione fisiologica» e «Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo» per i gatti; «Complemento per la preparazione all'attività sportiva e per il successivo recupero» per gli equidi; «Compensazione per la carenza di ferro postnatale» per i suinetti e i vitelli lattanti; «Complemento per la rigenerazione di zoccoli, zampe e pelle» per gli equini, i ruminanti e i suini; «Complemento per la preparazione dell'estro e la riproduzione» per i mammiferi e i volatili nonché «Somministrazione a lungo termine di oligoelementi e/o vitamine per animali da pascolo» per i ruminanti con un ruminale funzionale.
- (7) Dalla valutazione è inoltre emerso che i mangimi interessati non comportano effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana, l'ambiente o il benessere degli animali. Nella valutazione dei fascicoli si è verificato che la caratteristica livello elevato di un determinato additivo per mangimi corrisponde ad un tenore rilevante del corrispondente additivo, vicino alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi ma non eccedente detta concentrazione.
- (8) Le domande sono quindi valide e i particolari fini nutrizionali devono essere inseriti nell'elenco degli usi previsti; vanno inoltre modificate le condizioni associate ai particolari fini nutrizionali «Ripresa nutrizionale, convalescenza» e «Stabilizzazione della digestione fisiologica».
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/38/CE.

⁽¹⁾ GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

